



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL DIRETTORE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI

**ORDINANZA N. 44
Del 06/03/2025**

OGGETTO:

**ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI,
CANALI E RIPE STRADALI**

IL DIRETTORE AREA TECNICA -

NICASTRO ANTONIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



AREA TECNICA

Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni

Via Grimandi, 1

40011 Anzola dell'Emilia Bologna

telefono 051-65.02.111

fax 051-731598

cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

www.comune.anzoladellemlia.bo.it

PEC: [comune.anzoladellemlia@](mailto:comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it)

cert.provincia.bo.it

Il Direttore

Ing. Antonio Nicastro

antonio.nicastro@comune.anzoladellemlia.bo.it

**IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE**

VISTO:

- che è compito dell'Ente proprietario della strada adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire ai conducenti dei veicoli condizioni di transito in piena sicurezza e con visibilità priva di ostacoli tale da consentire una lettura immediata della segnaletica verticale ed orizzontale;
- che la mancata manutenzione dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni può causare, in coincidenza di periodo di intensità piovosa, l'allagamento dei terreni limitrofi e della sede stradale, con grave pericolo per i conducenti, danni e dissesti per tutto il corpo stradale;
- che l'omessa manutenzione di siepi ed alberi, con eventuale occupazione di una parte della sede stradale, può comportare ostacolo alla circolazione e la copertura della segnaletica stradale;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- che è altresì vietato scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade; costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alla strada, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; impiantare alberi lateralmente alla strada, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;



- che i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Codice della Strada, (fabbricati e muri e opere di sostegno di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. I medesimi proprietari devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 285/1992;
- che, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 285/1992, coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade, sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati;
- che ai sensi dell'art. 12 del R.D. del 25 luglio 1904 n.523, *“I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada. Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno. Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all', chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio. Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21”*.

PREMESSO:

- che l'omessa manutenzione delle siepi e degli alberi, oltre a compromettere la visibilità dell'andamento stradale e della segnaletica, può determinare, particolarmente in occasioni di precipitazioni nevose e vento forte, il distacco e la caduta di rami e fronde sulla sede stradale, con grave pericolo per i veicoli o per i pedoni in transito;
- che, occasionalmente si verificano episodi di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche nonché la rimozione immediata di altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi, ovvero la mancata manutenzione delle siepi e dei rami;
- che tali accadimenti possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di far fronte con proprie risorse finanziarie, altrimenti utilizzabili, alle necessarie operazioni di ripristino.

CONSIDERATO che si rende inoltre opportuno richiamare ulteriormente i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti con le strade di uso pubblico al rispetto delle disposizioni e della normativa già esistente nonché dettare disposizioni di dettaglio al



fine primario di garantire condizioni di sicurezza ed incolumità per i conducenti in transito sulla rete stradale;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii., in particolare degli artt. 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
- il Codice Civile, in particolare degli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917 e seguenti;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. A tutti i proprietari delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, posti in confine con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, quanto segue:

- a) di provvedere a garantire la stabilità ed alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l'incolumità pubblica;
- b) di provvedere al taglio degli alberi sbilanciati, o scalzati al piede, o in precarie condizioni fitosanitarie, o sovraccaricati da edera e vitalba, che incombono sulla sede stradale.
- c) di provvedere, altresì, alla potatura dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e le sue pertinenze e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica. I prodotti del taglio dovranno essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
In quanto eseguiti per motivi di pubblica sicurezza, tali interventi vanno in deroga alla normativa vigente e sono quindi immediatamente e sempre eseguibili.
I lavori dovranno essere eseguiti entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità;
- d) qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), di provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, lo sfalcio e la raccolta della vegetazione erbacea spontanea dalle sponde comprese le banchine stradali di proprietà pubblica, rimuovendo ogni materiale e rifiuto depositati; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento. I lavori dovranno essere eseguiti entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità;
- e) di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi



dovranno provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo ed eventuali griglie esistenti, compresa la rimozione degli ingombri;

- f) nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe, né modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.

- 2. I proprietari ovvero i concessionari di ponti, passerelle, attraversamenti carrabili e pedonali dei corsi d'acqua naturali, dei canali di bonifica e dei fossi** hanno l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla rimozione dei materiali che si fermano in prossimità o sotto agli stessi (ad esempio depositi di terreno, vegetazione, detriti e qualunque materiale trasportato dalla corrente, ecc.) al fine di mantenere completamente libera la sezione idraulica e garantirne la piena funzionalità.

DISPONE

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 15, comma 2 e 3, dall'art. 16, comma 4, dall'art. 29 (comma 3 e 4), dall'art. 30, comma 8, dall'art. 31, comma 2 e 3), dall'art. 32, comma 6 e dall'art. 33, comma 7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii., chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, nonché all'obbligo di eseguire le attività omesse per la rimessa in pristino.

Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria, in caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale intima al/i soggetto/i responsabile/i di ottemperare, mediante diffida ed eventuale successiva ordinanza, entro un congruo termine. In caso di ulteriore inadempimento i lavori necessari verranno eseguiti dall'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico del /degli inadempiente/i.

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.

Che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Che la Polizia Locale e i Tecnici comunali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, nei termini di 60 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

**IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI
(Ing. Antonio NICASTRO)**

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005